

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE S.L. - SERVIZI E LAVORO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA FONDA DI SAN
VITALE 4

Numero REA: PT - 127804

Codice fiscale: 01222530477

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

Art. 1

E' costituita la Cooperativa Sociale denominata " COOPERATIVA SOCIALE "S.L." -SERVIZI E LAVORO- , con sede in Pistoia, via Fonda di S. Vitale n°4.-.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.-

L'Assemblea nei modi di legge può deliberare la istituzione di sedi secondarie, filiali, succursali, in altre località.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello indicato nel libro dei soci.

Art. 2

La Società ha la durata di anni 50 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 3

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, comunque occasioni di lavoro alle più favorevoli condizioni. La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale di cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone handicappate, con ritardi di apprendimento e svantaggiate in genere (lettera B - Legge 8.11.1991, n° 381). Si aggiunge altresì la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di attività, lo svolgimento di particolari servizi, attraverso l'interscambio con altre Società anche Cooperative iscritte nel libro dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai Soci. La stessa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, intendendo orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'Art.2512 e seguenti del Codice Civile.

La Cooperativa si prefigge, inoltre, lo scopo di provvedere alla formazione professionale dei soci attraverso l'istituzione di corsi, seminari, conferenze al fine di elevare le capacità professionali e culturali dei soci stessi secondo le esigenze individuali e lo sviluppo tecnologico e scientifico. La Società ha per oggetto la gestione, in appalto pubblico o privato, di ristoranti, mense aziendali ed in genere quanto altro attiene alla ristorazione (self-service, tavole calde, bar, pizzerie, paninoteche, ecc.); alle quali si aggiungono anche lavorazioni attinenti l'industria

SS. a Sg.

inquinamento; lavori di attività di pulizie generali e speciali -lavaggi, ricambi, raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani; trasporto di merci con l'assunzione di attività di autotrasportatori di merci per conto terzi; esercizio del trasporto, più in generale, inerente le merci compresa la loro movimentazione, carico/scarico, il facchinaggio, le attività di raccolta, di magazzino, di smaltimento e distribuzione e di quanto altro complementare e ausiliario allo spostamento e mobilità delle stesse. Potrà altresì esercitare il lavoro interinale, la lettura dei contatori gas, acqua e similari, l'elaborazione dati e gestire parcheggi, lavanderie, bagni, attività estetiche, nonché ogni altra attività affine o simile. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; può compiere tutte le operazioni creditizie o finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge. La Società, inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e potrà consociarsi ad altre Cooperative per rendere più efficace la propria azione. La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni e sia con la partecipazione ad organismi ed Enti idonei.

Art. 4

La Cooperativa non ha finalità speculative ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi -nella sua attività- ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata. I soci s'impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

TITOLO II

S O C I

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (Art. 2522 C.C.). Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che

cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono, inoltre, essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale ed anche enti o persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali. Oltre ai cittadini italiani, possono divenire soci quelli della Comunità Economica Europea ed anche extracomunitari alle stesse condizioni degli altri soci; preferendo quelli che risiedono nell'ambito del territorio in cui la Cooperativa svolge la propria attività. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessanza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo espressa, e temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I rapporti che la Cooperativa intende instaurare con i soci cooperatori dovranno essere previsti nel regolamento interno di cui all'art.6 della Legge n°142/01. Detto regolamento viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione, approvato dall'Assemblea dei Soci e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Art. 6

Possono divenire soci della Cooperativa le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci cooperatori: coloro che prestano la propria attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità;
- soci volontari: coloro che prestano la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono, inoltre, essere socie le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.

Ogni socio è iscritto in apposita sezione del "libro soci" in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suddette.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a)-nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b)-attività svolta in relazione ai requisiti previsti dallo statuto;
- c)-entità della quota che intende sottoscrivere;
- d)-ogni altra eventuale notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 8

Il nuovo ammesso è obbligato:

- 1)- a versare la quota sottoscritta, la cui misura minima è di Euro 25;
- 2)- ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- 3)- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione della società. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci.-

Se il nuovo socio non esegue in tutto o in parte il versamento della quota sottoscritta entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda, viene escluso a norma dell'Art. 2533 del Codice Civile.

Il socio può trasferire la propria quota previa comunicazione scritta ed inviata a mezzo raccomandata agli Amministratori. Questi possono concedere o negare tale autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento deve essere motivato ed il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.-

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a)- che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b)- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori sono tenuti ad esaminarla entro 60 giorni dal ricevimento e qualora non sussistano i presupposti del recesso, devono darne immediata comunicazione al socio, il quale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ed in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

- che ha perduto i requisiti previsti per l'ammissione,
- b)- non osserva le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
 - c)- svolge attività contrastante con gli interessi della Società, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;
 - d)- senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito, semprechè si mantenga inadempiente.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-

Art. 11

Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o con l'erede indicato dagli altri eredi o legatario nel rapporto di partecipazione, purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, e sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.

La liquidazione della quota avrà luogo sulla base dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ed il rimborso avverrà per un valore non superiore a quello nominale e verrà, eventualmente, ridotto in relazione alle perdite imputabili al capitale sociale.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 12

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori di redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo Art. 16, estensibile ai lavoratori ausiliari, in quanto applicabili.

Art. 13

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento, quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Ad ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla predisposizione della documentazione relativa all'andamento della gestione sociale, nella quale dovrà esprimere una valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate nello Statuto.

Il capitale sociale è costituito:

- da un numero illimitato di quote del valore nominale di €25 ciascuna o, se superiori, di un valore multiplo di tale importo che comunque non superi il massimo previsto dalla legge;
- dalla riserva legale ordinaria, alla quale dev'essere destinato almeno il 30% degli utili netti annuali;
- da ogni altro fondo di riserva indivisibile.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale e all'atto dello scioglimento.

Art. 15

L'esercizio sociale va del 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a)- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- b)- almeno il 30% al fondo di riserva legale ordinaria;
- c)- un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale oppure degli interessi massimi per i Buoni Postali Fruttiferi, aumentati di 2,5 punti rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- d)- a fondi di riserva indivisibili;

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può, ai sensi della Legge 142/2001, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.-

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 17

Sono organi della società:

- a)- l'Assemblea dei Soci;

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1)- l'approvazione del bilancio di esercizio con il relativo conto economico e la relazione degli amministratori;
- 2)- la nomina degli amministratori;
- 3)- l'approvazione dei programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale;
- 4)- l'emanazione di eventuali Regolamenti Interni e gli argomenti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 5)- le modifiche allo statuto e all'atto costitutivo della società;
- 6)- lo scioglimento della Società e la nomina ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed in particolare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. Il bilancio, con la relazione degli amministratori, deve essere inviato a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 19

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascuno Socio cooperatore persona fisica o giuridica ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità della quota posseduta. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere mandatarî né gli amministratori, né gl'impiegati della Società.-

Art. 20

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale o spedito, oppure fatto pervenire a tutti i soci con i mezzi ritenuti più opportuni, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto dev'essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.-

tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato o sulla trasformazione della Cooperativa, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.-

Art. 22

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti. Il Presidente nomina il segretario scegliendolo anche fra i non soci. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, ed eventualmente in allegato l'identità dei partecipanti e le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni. Il verbale deliberante modifiche allo statuto e all'atto costitutivo dev'essere redatto da un Notaio.-

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23

La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci della Cooperativa. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nei casi di rinuncia nel corso dell'esercizio alla nomina di amministratore e alla sua sostituzione valgono le disposizioni contenute negli Artt. 2385 e 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori sono sempre revocabili da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. Per la nomina ad Amministratore devono essere rispettate le norme previste dall'Art. 2382 del Codice Civile.-

Art. 24

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. Agli Amministratori

Il Presidente o ad un Consigliere determinando l'ambito della delega, può inoltre istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi. Non possono comunque essere delegati dagli Amministratori i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci stessi e le materie previste dall'Art.2381 del Codice Civile.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente, anche in giudizio, e nel caso di assenza o di impedimento al Vice Presidente e, nei limiti stabiliti dalla delega, ed anche disgiuntamente, al Consigliere delegato.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando né sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei consiglieri. Lo stesso fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da trattare vengano fornite a tutti i consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, o a mezzo telefax, telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri né siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere, oppure quando si tratta di persone o affari per cui taluni dei componenti il Consiglio abbiano un interesse diretto. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.-

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione della Società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. Gli Amministratori, in occasione della redazione del bilancio, debbono indicare specificamente nella relazione prevista dal Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

in quanto la Società non supera alcuno dei limiti indicati all'Art. 2435 bis del Codice Civile. Tale organo potrà, comunque, essere costituito in futuro a seguito di espressa volontà dell'Assemblea, oppure qualora venissero superati i limiti indicati dal citato Art. 2435 bis C.C..

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

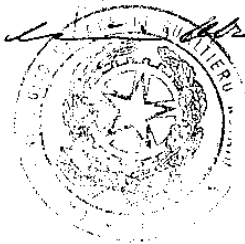
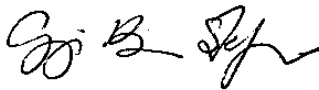
La Società s' intende sciolta di diritto nei casi previsti dall'Art. 2545 duodecies del Codice Civile. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge n° 59 del 31 gennaio 1992.-

Art. 30

Per meglio disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare apposito regolamento interno, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se esistenti, l'ordinamento, le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.-

Art. 31

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative aventi i requisiti della mutualità prevalente di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n° 6.-



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME
ALL'ORIGINALE - PORTO CARTACEO,
AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/2000.